

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1881

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOTI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARMANNA, CHIESA, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE BERTOLDI, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONDI, DONZELLI, FILINI, FRIJIA, GARDINI, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, IAIA, KELANY, LAMPIS, LANCELLotta, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MANTOVANI, MASCARETTI, MASCHIO, MATERA, MATTEONI, MATTIA, MAULLU, MESSINA, MICHELOTTI, MILANI, MOLLICONE, MONTARULI, MORGANTE, MURA, OSNATO, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, PERISSA, PIETRELLA, POLO, PULCIANI, RAIMONDO, RAMPPELLI, RIZZETTO, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, VOLPI, ZUCCONI, ZURZOLO

Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di sana alimentazione e di sovranità alimentare

Presentata il 16 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sana e corretta alimentazione, e prima ancora l'educazione a un adeguato comportamento alimentare, rappresentano il fondamento del

benessere e della salute del cittadino. Dalle analisi statistiche effettuate dalle autorità competenti e dal Ministero della salute emerge l'esistenza di perduranti modelli

alimentari errati, caratterizzati dall'assunzione di cibi di bassa qualità.

La cattiva alimentazione causa ogni anno un numero sempre crescente di malattie quali diabete, malattie cardio-vascolari, obesità, tumori e osteoporosi, che, anche quando si manifestano in forma non grave, condizionano fortemente lo stile di vita sia degli adulti che dei giovani, limitando le relazioni sociali, lavorative e provocando finanche disturbi psicologici. Si aggiunga il costo sociale delle cure mediche necessarie per farvi fronte, essenzialmente a carico del sistema sanitario nazionale.

Per tale motivo si è ritenuto di intervenire sull'articolo 32 della Costituzione, aggiungendo un ulteriore comma, nel quale si afferma, per la prima volta espressamente, il diritto del cittadino ad una sana alimentazione. Il diritto alla sana alimentazione rappresenta, infatti, un aspetto del diritto alla salute.

Come noto, l'articolo 32 è inserito nella parte I, titolo II, relativo ai Rapporti etico-sociali (articoli 29-34), della Costituzione. Tali disposizioni costituzionali, in un primo momento storico, sono state interpretate quali norme programmatiche, impegnative sul piano politico, ma prive di applicabilità diretta. All'esito degli sviluppi della giurisprudenza costituzionale più recente e della successiva riflessione dottrinale, tuttavia, le stesse sono state intese come contenenti aspetti precettivi e dunque direttamente applicabili, anche nei rapporti orizzontali tra consociati.

Inoltre, se, da un lato, è vero che i cosiddetti « diritti di prestazione » devono essere tradizionalmente bilanciati con le esigenze di tipo organizzativo e di finanza pubblica, dall'altro lato, è altrettanto vero che la Corte costituzionale ha chiarito, tra le altre nella sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016, che le scelte di bilancio non possono essere tali da comportare una lesione delle garanzie minime dei diritti fondamentali e che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

Ciò ricordato, al fine di tutelare il bene salute *sub specie* di diritto al cibo sano, si

è ritenuto opportuno affermare espressamente il principio della sovranità alimentare, già introdotto a livello normativo dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, il quale è intervenuto sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da un lato, modificando la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, dall'altro lato, specificando i compiti attribuiti al Ministero medesimo in materia di tutela della sovranità alimentare. Invero, dal predetto intervento normativo si evince come il concetto di sovranità alimentare, lungi dall'ispirarsi ad un ideologico astrattismo, è invece pragmaticamente collegato alla necessità di preservare la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura e il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine nonché all'esigenza di produrre cibo di qualità.

In proposito, si ricorda che il riferimento alla sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari riprende quanto già previsto anche dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. Recentemente, il problema è sorto, in ambito agroalimentare, con riferimento all'acquisizione, da parte di una società straniera – diretta emanazione di uno Stato estero extraeuropeo –, di un importante gruppo di imprese specializzate nella produzione di sementi e, quindi, titolari del patrimonio genetico nazionale necessario alla produzione di numerosi prodotti agricoli tipici del nostro territorio. Il veto governativo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, che, in ragione dell'importanza strategica del settore (che evidentemente incide sia sulla produzione nazionale che sulla filiera alimentare), ha rigettato il ricorso proposto dalla società acquirente, giudicando non illogico il divisato rischio che le modalità concrete di acquisizione

potessero cagionare pregiudizio al settore agricolo, in termini di sicurezza alimentare, da intendersi anche come salvaguardia dei prodotti di qualità.

Sempre nell'ottica della tutela della sana alimentazione del cittadino, si è ritenuto opportuno integrare il nuovo precetto costituzionale con l'ulteriore riferimento alla tutela dei prodotti nazionali che, per il loro pregio sotto il profilo qualitativo, rappresentano lo Stato italiano, anche e soprattutto nei rapporti con l'estero. Tali prodotti sono stati e sono continuamente oggetto di « imitazione servile », segnatamente da parte di soggetti esteri, i quali propongono surrogati di bassissima qualità, come tali sventano l'immagine del prodotto nazionale e addirittura nocivi per la salute. In sostanza, il riferimento alla tutela dei prodotti tipici è imposto sia dalla necessità di salvaguardare gli interessi commerciali dei produttori nazionali sia dall'esigenza di garantire il benessere alimentare dei cittadini, i quali potrebbero essere indotti ad acquistare i predetti prodotti « spuri ». Il campo di applicazione della previsione è ampio e comprende svariate produzioni nazionali.

Deve dunque ribadirsi come sia il perseguimento del principio della sovranità alimentare sia la tutela della qualità dei prodotti nazionali siano entrambi serventi rispetto al bene primario del diritto a un

cibo sano, che per la prima volta viene espressamente affermato nella Costituzione.

Vale ricordare che il diritto ad avere accesso al cibo è un diritto umano fondamentale, già riconosciuto da norme convenzionali internazionali e da circa cento Costituzioni nel mondo, delle quali più di venti proteggono tale diritto in modo diretto. Il *right to food approach* non può non essere inteso anche come diritto a disporre di cibo di qualità e a praticare una sana igiene alimentare.

Si ritiene dunque che nel momento storico attuale si imponga la necessità di inserire espressamente tale diritto fondamentale anche nella nostra Carta costituzionale, quale aspetto particolare del più generale diritto alla salute, essendo insufficiente, in chiave assiologica, ricavare il diritto alla sana alimentazione solo indirettamente e per mezzo delle altre disposizioni costituzionali.

L'inserimento di tale principio nel corpo dell'articolo 32, mediante l'aggiunta di un apposito terzo comma, è coerente con la sua natura di diritto sociale, ispirato a primarie esigenze di eguaglianza sostanziale e dunque al principio di solidarietà che si ricava dalla lettura combinata degli articoli 2 e 3, comma 2, della Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine, promuove il principio della sovranità alimentare e tutela i prodotti alimentari simbolo dell'identità nazionale ».

